



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Armamento e Spedizioni

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.:0735.586711 – Fax:07355867208
E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto

ORDINANZA

ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTA la Direttiva Europea 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione della nave in arrivo o in partenza dai porti degli Stati Membri;
- VISTO l'articolo 14 bis del D. Lgs.vo n°196/2005 il quale prevede espressamente che lo scambio di informazioni tra armatori, agenti marittimi, comandanti di navi ed Autorità Marittime, Agenzie delle Dogane ed altre amministrazioni interessate, avvenga mediante il sistema telematico denominato Port Management Information System (PIMS2);
- VISTA la legge 221/2012 di conversione del Decreto Legge n°179/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il cui art.8, ha lo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi e correlate all'arrivo e alla partenza delle navi mercantili, stabilisce che dette procedure amministrative devono essere svolte con il ricorso ai sistemi informatici Safe Sea Net (SSN) e Port Management Information System (PMIS) di cui al D. Lgs.vo n°196/2005;
- VISTA la Direttiva PMIS2 n°001/2013 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 01/10/2013;
- VISTO i dispacci n. 43729 e n. 65264 rispettivamente in data 20/04/2015 e in data 04/06/2015, entrambi, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nonché il foglio n.14454 in data 13/05/2015 della Direzione Marittima di Ancona, concernente "Direttiva Europea 2010/65/EU relativa alla formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati Membri – Attivazione servizi d'interfaccia";
- VISTA la Legge n.135/1977 recante "Disciplina della professione di Raccomandario Marittimo" al cui articolo 3 prevede espressamente che il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa in porto, nonché prima della partenza della medesima, deve far pervenire al Comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o dal vettore da cui ha ricevuto il mandato, nonché un' attestazione dalla quale risulti che lo stesso raccomandatario ha ricevuto, dal suo mandante, la disponibilità nel territorio dello Stato della somma

- in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave in porto;
- VISTA l'Ordinanza 5/2020 in data 28.04.2020 con cui è stato approvato e reso esecutivo il *Regolamento per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del porto di San Benedetto del Tronto*;
- VISTO il "Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di San Benedetto del Tronto" adottato con deliberazione della Giunta regionale delle Marche nr. 1086 del 29.09.2014;
- VISTI La Legge 9 febbraio 1963 n.82 in materia di tasse di ancoraggio e successive modificazioni, il D.P.R. 28 maggio 2009 n.107 "*Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, nonché il Decreto 24 dicembre 2012 del Ministero concernente "Adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.107/2009*";
- VISTA la Legge del 02 agosto 2011 n.130 che regola il versamento dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO il D. Lgs.vo n.111/2012 che, in attuazione della Direttiva 2009/20/CE, reca norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;
- VISTI gli artt. 17, 81, 179, 181 e 183 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione al Codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;
- VISTA l'Ordinanza n. 67 in data 20/07/2015 con la quale sono state dettate le modalità per l'utilizzo della casella di posta elettronica itsdb.nsw@guardiacostiera.gov.it a carattere transitorio per la trattazione delle pratiche di arrivo e partenza delle navi da/per il porto di San Benedetto del Tronto;
- CONSIDERATA l'attivazione della casella di posta elettronica certificata per la ricezione delle richieste di assegnazione del Codice identificativo d'ingresso in porto (VISIT ID);
- RITENUTO NECESSARIO informare i Raccomandatari Marittimi/Agenti Marittimi/Comandanti di unità, titolati a termine di legge al trattamento di dette pratiche, dell'attivazione della nuova casella di posta elettronica certificata per l'inoltro delle richieste di assegnazione di VISIT ID;

RENDE NOTO

Articolo Unico

L'articolo 1 "*Avvio della procedura di inoltro mediante casella di posta elettronica per le navi in arrivo e partenza dal porto di San Benedetto del Tronto*" dell'Ordinanza 67/2015 è sostituito dal seguente:

"dalle ore 08:00 del 03.04.2023 le procedure amministrative di cui al successivo art.2, relative alle formalità d'arrivo e partenza delle navi per/dal porto di San Benedetto del Tronto, saranno espletate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di seguito specificato.

La pratica da trattare potrà essere inoltrata dal Comandante della nave o dal Raccomandatario Marittimo o altro funzionario/persona autorizzato dal Comandante; in tali

casi la Capitaneria di porto si riserva di verificare la titolarità ad agire da parte dei soggetti sopra specificati nelle forme che riterrà più opportune.

L'inoltro dell'istanza, corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore (specificati dettagliatamente nel successivo art. 3), dovrà avvenire esclusivamente attraverso la seguente casella di posta elettronica

itsdb.nsw@pec.guardiacostiera.gov.it

nei tempi e secondo le modalità di cui ai successivi articoli della presente Ordinanza.

Per le unità che non ricorrono al Raccomandatario Marittimo, il comandante potrà svolgere le pratiche presso la Capitaneria di porto con l'ausilio del personale ivi preposto.

I Raccomandatori marittimi o coloro che saranno legittimati ad inviare le pratiche afferenti alle formalità di arrivo e partenza precedentemente specificate, dovranno munirsi di PEC, comunicando la stessa, in tempi brevi, a questa Capitaneria di porto”.

San Benedetto del Tronto, data come da protocollo

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Alessandra DI MAGLIO

(firmato digitalmente D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegati